

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2260

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**EMANUELE BASILE, VALENTI, ROMANELLO, ZOCCHI,  
AZZANO CANTARUTTI, AIMONE PRINA, BATTAGLIA,  
FILIPPI, POLLI, DEVETAG, HÜLLWECK, CASELLI,  
MIROGLIO, PIZZICARA**

Modifiche alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, concernente  
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro

Presentata il 22 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGI !

*Oggetto professionale.*

Preso atto dell'evoluzione intervenuta dal 1979 sia nella materia prettamente giurislavoristica sia in quella fiscale, è stato proposto un articolato sostitutivo degli articoli 1 e 2 della legge n. 12 del 1979, che tiene conto sì dell'esecuzione di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ma come specifica conseguenza del più ampio oggetto della professione che contiene il chiaro riconoscimento della competenza tecnica del consulente del lavoro sotto i vari aspetti giuridici, economici, previdenziali, assistenziali, pensionistici, assicurativi, aziendali, fiscali e tributari comunque connessi o derivanti dai rapporti di lavoro. Da tale impostazione sono state fatte discendere alcune enunciazioni esplicative riferite alla gestione delle risorse umane, all'esecuzione di tutti gli

adempimenti come sopra detto, alla assistenza dei datori di lavoro avanti a tutte le pubbliche amministrazioni, alle commissioni tributarie, ed a quella giudiziaria limitatamente a quanto previsto dalla legge n. 689 del 1981 sulla depenalizzazione.

Inoltre, è stato evidenziato che non resta pregiudicata l'esecuzione anche di quant'altro sia comunque connesso, affine, conseguente a ciò che è stato precedentemente detto, né quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie non previsto in via esclusiva da leggi o regolamenti.

Per combattere più seriamente l'abusivismo professionale, al fine di meglio tutelare la collettività e per evitare la ridicola sanzione stabilita dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, già dolorosamente sperimentata, è stato previsto che l'esercizio abusivo della professione, così come sopra delineata, sarà punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

L'articolo 2 della presente proposta di legge prevede che le attività di cui all'articolo 1, quando non sono esercitate dal datore di lavoro o per il tramite di propri dipendenti subordinati, sono di competenza del consulente del lavoro iscritto nei rispettivi albi provinciali, oppure di coloro che sono iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati e procuratori legali ai quali, comunque, è imposto di darne comunicazione preventiva agli ispettori del lavoro competenti.

Occorre escludere dai compiti riconosciuti ai professionisti le associazioni datoriali in virtù di quanto dispone l'articolo 33, quinto comma, della Costituzione che prevede, per l'abilitazione all'esercizio di una professione, il superamento di un esame di Stato.

#### *Titoli di studio ed esami di abilitazione.*

Per quanto riguarda i titoli di studio validi per la partecipazione all'esame di abilitazione, occorre finalmente fare chiarezza per evitare le difficoltà operative appalesatesi in questi ultimi tempi per via di nebulose interpretazioni ed imposizioni determinate dalla non chiara identificazione delle aree sociali.

L'enorme confusione generatasi sull'argomento impone l'obbligo di una scelta chiara e senza equivoci che debba valere anche per il futuro. La scelta che è stata operata riguarda titoli di studio che hanno una loro certezza giuridica ed una loro validità legislativa.

Poiché dopo oltre quindici anni non è stato possibile individuare i titoli di studio riconducibili all'area sociale, poiché la riforma della scuola secondaria superiore è ancora di là da venire, occorre rifarsi necessariamente a ciò che esiste. Quindi, diplomi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche e commerciali e diplomi di laurea dichiarati equipollenti, nonché diplomi universitari, così come previsto dall'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, che ha riformato l'ordinamento didattico universitario, comprendenti le materie oggetto dell'esame di abilitazione.

#### *Praticantato.*

La necessità di un periodo di tirocinio che consenta di affiancare e di integrare l'insegnamento scolastico ricevuto è senz'altro cosa ovvia e fuori discussione; il problema è disciplinare al meglio tale periodo.

Sembra fuori da ogni logica ritenere utile e concretamente valido un praticantato svolto presso istituti scolastici. Tale ipotesi va senz'altro scartata. Così come l'apprendista od il giovane in contratto di formazione e lavoro si formano presso l'azienda, allo stesso modo il futuro consulente del lavoro deve formarsi presso lo studio professionale. È stata prevista la possibilità per i consigli provinciali di eseguire un effettivo controllo durante il praticantato con periodici incontri obbligatori col praticante tendenti a verificare l'effettività e l'evolversi della pratica svolta.

#### *Consulte regionali.*

La regionalizzazione dell'attività amministrativa rende ormai indilazionabile la regolamentazione delle consulte regionali che raggruppino i diversi consigli provinciali nell'ambito della regione. Tali consulte dovrebbero avere il compito di un interscambio di informazioni e di esperienze al fine di omogeneizzare a livello regionale procedure ed iniziative.

Ovviamente, deve rimanere il coordinamento da parte del Consiglio nazionale ma, se non è propositivo, occorre che altri organi prendano le iniziative necessarie ed opportune.

#### *Consiglio nazionale.*

È stata prevista una diversa composizione del Consiglio nazionale, cui sono affidati compiti delicati e rappresentativi che non possono consentire approssimazioni od improvvisazioni.

La rappresentanza, il coordinamento, la vigilanza a livello nazionale presuppongono esperienze e professionalità oltre che cultura e conoscenza amministrativa.

Di qui la necessità che la scelta di coloro che dovranno comporre il Consiglio nazionale sia fatta tra quelli che, oltre ad

avere una cospicua anzianità di iscrizione, abbiano fatto parte dei consigli provinciali.

La reale conoscenza dei problemi degli iscritti e delle strutture periferiche costituirebbero di per sé un valido supporto all'azione amministrativa da svolgere, oltre che un'esperienza da mettere a frutto a livello nazionale.

*Modifiche comportanti chiarimenti diversi.*

È l'occasione per chiarire alcune interpretazioni e dare ad esse una certezza legislativa.

Si è iscritti nell'albo professionale provinciale dove si ha la residenza; precedenti periodi di iscrizione in altri albi di consulenti del lavoro si cumulano; gli ispettori del lavoro devono aver posseduto tale qualifica ed aver svolto le relative mansioni; la delibera di iscrizione va presa nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda completa di tutti i documenti; la cancellazione dall'albo può avvenire anche per accertata irreperibilità; in caso di impossibilità di surroghe non sussiste l'obbligo di ricomporre il *plenum* fintanto che il numero dei consiglieri non si riduca a meno della metà, nel qual caso si procede a nuove elezioni di tutti i componenti; nelle riunioni consiliari, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

*Norme transitorie.*

Sono state previste la tutela di alcuni diritti acquisiti da parte dei praticanti e la permanenza di iscrizione per i consulenti già iscritti, ad eccezione di coloro che devono considerarsi cancellati in virtù delle sentenze univoche della Cassazione e soprattutto di quella della Corte costituzionale 21 aprile-5 maggio 1988, n. 508, nonché della decisione dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 6 dicembre 1989.

Su tale ultimo punto è da escludere che si possa ricorrere a qualsiasi forma di sanatoria. Ciò, per evitare di dare un premio agli attuali iscritti abusivamente, ma soprattutto per riaffermare principi di diritto calpestati, per non penalizzare ulteriormente quei consigli provinciali che sin dall'inizio hanno rettammente applicato l'articolo 40 della citata legge n. 12 del 1979, e seguito gli indirizzi del Consiglio nazionale, per non beffare quei cittadini che si sono visti esclusi non potendo beneficiare di benevolenze compromissorie.

Per i praticanti già iscritti è stato previsto, oltre al diritto di rimanere iscritti nel registro dei praticanti, anche quello di partecipare agli esami in deroga al requisito del titolo di studio.

Tale secondo diritto è stato preservato anche per i praticanti in possesso dell'abilitazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — (*Oggetto della professione di consulente del lavoro*) — 1. Costituisce oggetto della professione di consulente del lavoro l'attività, la consulenza e l'assistenza in materia di:

a) qualsiasi forma di rapporti di lavoro, privato e pubblico, connessi sotto i vari aspetti;

b) previdenza ed assistenza sociale;

c) economia, finanza e tributi sotto l'aspetto amministrativo, contabile e di revisione.

2. Rientrano, altresì, nell'oggetto della professione di cui al comma 1, la prevenzione, la sicurezza e l'igiene del lavoro, la gestione delle risorse umane ed aziendali, l'organizzazione aziendale, la rappresentanza, su delega degli interessati, avanti a tutte le pubbliche amministrazioni, alle commissioni tributarie nei vari gradi ed all'autorità giudiziaria limitatamente a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, le relazioni industriali e sindacali nonché le certificazioni e le vidimazioni legali di denunce, dichiarazioni e documenti.

3. L'autorità giudiziaria e la pubblica amministrazione devono affidare, normalmente, gli incarichi relativi alle attività di cui ai commi 1 e 2 a persone iscritte nell'albo dei consulenti del lavoro di cui all'articolo 8, salvo che si tratti di incarichi che, per legge, rientrano anche nella competenza di altre professioni ovvero che la pubblica amministrazione conferisce, per legge, ai propri dipendenti.

4. Se l'incarico è affidato a persone diverse da quelle indicate al comma 3, nel relativo provvedimento di nomina, devono essere espressi i motivi di tale scelta.

5. Resta impregiudicato quanto altro sia comunque affine, conseguente ovvero connesso con quanto indicato nel presente articolo, nonché quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie e non sia espressamente previsto in via esclusiva da leggi o regolamenti ».

#### ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — (*Esercizio della professione di consulente del lavoro. Titolo professionale. Penalità*). — 1. Le attività di cui all'articolo 1, quando non sono svolte dai datori di lavoro, direttamente o per il tramite di propri dipendenti subordinati, sono di competenza degli iscritti nell'albo professionale dei consulenti del lavoro ai sensi dell'articolo 8, secondo le disposizioni vigenti.

2. Possono, altresì, svolgere le attività di cui all'articolo 1, i professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, degli avvocati e dei procuratori legali.

3. Gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo professionale dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività, purché abbiano prestato effettivo esercizio, almeno per quindici anni, con mansioni e qualifica di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro e siano comunque in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione agli esami di cui all'articolo 3.

4. Il personale di cui al comma 3 non può essere iscritto nell'albo professionale né esercitare l'attività se non dopo due anni dalla cessazione del servizio stesso.

5. Il titolo professionale di consulente del lavoro è riservato alle persone che sono iscritte nel relativo albo.

6. Lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 1 da parte di soggetti diversi da quelli indicati ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, e non abilitati da specifiche disposizioni legislative, costituisce esercizio abusivo della professione perseguibile ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

7. Ferma restando la responsabilità personale del consulente del lavoro, questi può avvalersi esclusivamente dell'opera di propri dipendenti per l'effettuazione dei compiti inerenti all'attività professionale ».

### ART. 3.

1. All'articolo 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« La commissione regionale è integrata da un funzionario dell'ispettorato regionale del lavoro con qualifica non inferiore al nono livello che ricopre la funzione di segretario. »;

b) la lettera d) del secondo comma è sostituita dalla seguente:

« d) abbiano conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali, in scienze politiche, ovvero diplomi di laurea dichiarati equipollenti, ovvero un diploma universitario, come previsto dall'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprendente le materie oggetto dell'esame di abilitazione »;

c) la lettera e) del secondo comma è sostituita dalla seguente:

« e) abbiano compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto nell'albo almeno due anni di praticantato secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio nazionale di cui all'articolo 20. Tale decreto deve contenere la previsione che i consigli provinciali possano eseguire un effettivo con-

trollo durante il praticantato, mediante periodici incontri obbligatori con il praticante tendenti a verificare l'effettività e l'evoluzione della pratica svolta »;

*d)* all'ultimo periodo dell'ultimo comma le parole: « ed elementi di diritto tributario » sono sostituite dalle seguenti: « e diritto tributario ed economico aziendale ».

2. Il decreto di cui alla lettera *e)* del secondo comma dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, come istituita dalla lettera *c)* del comma 1 del presente articolo, deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 4.

1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, le parole « , agli esattori di tributi, » sono sostituite dalle seguenti: « e dei datori di lavoro, ».

#### ART. 5.

1. All'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma le parole: « dell'attività di cui all'articolo 2 della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « delle attività di cui all'articolo 1 della presente legge »;

*b)* all'ultimo comma le parole: « di cui all'articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 2 ».

#### ART. 6.

1. Al primo comma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, le parole: « l'articolo 351 » sono sostituite dalle seguenti: « l'articolo 200 ».

## ART. 7.

1. Al primo comma dell'articolo 7 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, le parole: « di cui all'articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 1 ».

## ART. 8.

1. All'articolo 8 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il consulente del lavoro è iscritto nell'albo provinciale ove ha la residenza e può esercitare l'attività professionale in tutto il territorio dello Stato. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali. »;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché il codice fiscale. »;

c) all'ultimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Precedenti periodi di iscrizione in altri albi provinciali dei consulenti del lavoro si cumulano agli effetti del calcolo dell'anzianità. ».

## ART. 9.

1. All'articolo 9 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« c) certificato autentico od autenticato attestante il titolo di studio di cui all'articolo 3, terzo comma, lettera d); »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 2, comma 3, per i quali non è richiesto l'esame di Stato, ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale, devono pre-



sentare, in luogo del certificato di cui alla lettera *b)* del primo comma del presente articolo, l'attestazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale comprovante che gli stessi hanno prestato servizio con mansioni e qualifica di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, nonché il titolo di studio di cui all'articolo 3, terzo comma, lettera *d)* ».

#### ART. 10.

1. Al primo comma dell'articolo 10 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)* le parole: « di cui all'articolo 3, secondo comma, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 3, terzo comma; »;

*b)* dopo la lettera *b)* sono aggiunte le seguenti:

« *b-bis)* per accertata irreperibilità;

*b-ter)* per recidiva nella sospensione di cui all'articolo 29, primo comma, lettera *d)* ».

#### ART. 11.

1. Al terzo comma dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche se maturati in albi dei consulenti del lavoro di province diverse. ».

#### ART. 12.

1. All'articolo 12 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, dopo le parole: « il presidente, » sono inserite le seguenti: « il vicepresidente, ».

#### ART. 13.

1. Alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 14 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono aggiunte, in fine, le se-

guenti parole: « nonché all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPAEL); ».

ART. 14.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 15 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, è aggiunto il seguente:

« Qualora il numero dei componenti in carica di cui all'articolo 11, secondo comma, si riduca, per qualsiasi causa, rispettivamente a meno di tre, di quattro e di cinque, si procede entro trenta giorni a nuove elezioni di tutti i componenti il consiglio stesso. ».

ART. 15.

1. All'articolo 16 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo del primo comma è inserito il seguente: « In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. »;

b) al secondo comma, dopo le parole: « giustificati motivi » è inserita la seguente: « documentati ».

ART. 16.

1. Al primo comma dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, le parole: « in caso di constatate » sono sostituite dalle seguenti: « in caso di contestate ».

ART. 17.

1. Dopo l'articolo 19 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, è inserito il seguente:

« ART. 19-bis — (Consulte regionali). — 1. Sono costituite consulte regionali composte dai presidenti dei consigli provinciali degli albi di cui all'articolo 8, operanti nelle singole regioni.

2. Compito delle consulte regionali è quello di tenere periodicamente riunioni tendenti ad omogeneizzare, a livello regionale, le procedure e le iniziative nel settore dell'attività di cui all'articolo 1, con un interscambio di informazioni e di esperienze, nonché quello di rappresentare e tutelare gli interessi morali e professionali dei consulenti del lavoro nei confronti del governo regionale e di tutti gli enti ed organismi operanti nella regione.

3. Il coordinamento tra i vari presidenti provinciali è affidato al presidente del consiglio provinciale dell'albo avente sede nel capoluogo di regione.

4. Le consulte regionali non hanno autonomia economica. Le spese sostenute, previa delibera collegiale, sono di volta in volta poste a carico dei consigli provinciali operanti nel territorio di competenza, in proporzione al numero degli iscritti nell'albo professionale di ciascuno di tali organi ».

#### ART. 18.

1. All'articolo 20 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo del primo comma le parole: « almeno otto anni di iscrizione nell'albo, » sono sostituite dalle seguenti: « almeno otto anni complessivi di iscrizione nell'albo e che abbiano fatto parte di consigli provinciali o del Consiglio nazionale, »;

b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora il numero dei componenti in carica si riduca a meno di otto, si procede entro trenta giorni a nuove elezioni di tutti i componenti il Consiglio stesso ».

#### ART. 19.

1. Al secondo comma dell'articolo 24 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, dopo le parole: « senza giustificati motivi » è inserita la seguente: « documentati, ».

## ART. 20.

1. Alla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 29 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché dagli articoli 12 e 13 della legge 5 agosto 1991, n. 249, ».

## ART. 21.

1. I consulenti del lavoro già iscritti nell'albo alla data di entrata in vigore della presente legge acquisiscono il diritto di permanervi o di reinscrivere in deroga al requisito del titolo di studio e del certificato di abilitazione all'esercizio della professione. Sono esclusi coloro che, iscritti in violazione dell'articolo 40 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, devono considerarsi cancellati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

2. I praticanti già iscritti nell'apposito registro alla data di entrata in vigore della presente legge ed in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel decreto ministeriale che ha indetto la sessione di esami immediatamente precedente a tale data, acquisiscono il diritto di permanervi e di sostenere l'esame di abilitazione, in deroga al requisito del titolo di studio, per non oltre le due sessioni di esami successive all'acquisizione del requisito di cui alla lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 12 del 1979, come sostituita dall'articolo 3 della presente legge.

3. I praticanti in possesso del certificato di compiuta pratica e di uno dei titoli di studio indicati nel decreto ministeriale di cui al comma 2 acquisiscono il diritto di sostenere l'esame di abilitazione, in deroga al requisito del titolo di studio, per non oltre le due sessioni di esame successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Resta fermo l'espletamento dell'esame già regolarmente fissato od in corso di svolgimento presso gli ispettorati regionali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del

conseguimento dell'abilitazione da parte dei candidati che avranno superato le prove di esame.

5. In attesa della istituzione, nella regione di residenza, dei corsi per i diplomi universitari di cui alla lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 12 del 1979, come sostituita dall'articolo 3 della presente legge, possono essere iscritti nel registro dei praticanti e partecipare agli esami di abilitazione anche coloro che sono in possesso dei diplomi di laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali od in scienze politiche, nonché dei diplomi di maturità classica o scientifica, ovvero di ragioniere e perito commerciale, e di diplomi dichiarati equipollenti.

